

QUALIFICAZIONE DI "RIMINITERME S.P.A." AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE GENERALMENTE APPLICABILI ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I SUOI SOCI (AGGIORNATO AL 10/05/2024)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 "Legge anticorruzione"	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 "Decreto trasparenza"	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 "Decreto inconfiribilità ed incompatibilità"	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 "T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"	D.Lgs 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici"
<p>Ragione sociale o denominazione</p> <p>Note sul capitale sociale o fondo di dotazione</p> <p>Attività svolta</p>	<p>DEFINIZIONI</p> <p>La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica:</p> <p>1) le PP.AA.;</p> <p>2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001);</p> <p>3) gli enti pubblici economici (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>4) gli ordini professionali (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs.175/2016;</p> <p>6) i c.d. "enti controllati", ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA.; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate (articolo 1, comma 34).</p>	<p>DEFINIZIONI</p> <p>La norma (articolo 2 bis) identifica:</p> <p>1) le PP.AA. [comma 1];</p> <p>2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs.165/2001);</p> <p>3) gli enti pubblici economici [comma 2, lett. "a"];</p> <p>4) gli ordini professionali [comma 2, lett. "a"];</p> <p>5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs.175/2016 [comma 2, lett. "b"];</p> <p>6) i c.d. "enti controllati", ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA.; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le società in partecipazione pubblica, come definite dal D.Lgs. 175/2016 che <i>svolgono attività di pubblico interesse</i> [comma 3], con esclusione delle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;</p> <p>8) i c.d. "enti partecipati", ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 2 le seguenti caratteristiche [comma 3]: 8.a) con bilancio sup. ad €500.000; 8.b) che esercitino attività di pubblico interesse.</p>	<p>DEFINIZIONI</p> <p>La norma (articolo 1, comma 2) definisce:</p> <p>1) le PP.AA. [lett. "a"];</p> <p>2) gli "enti pubblici", ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 2.a) istituiti o vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o 2.b) i cui amministratori siano da questa nominati;</p> <p>3) gli "enti di diritto privato in controllo pubblico", ovvero quegli enti privati (societari e non societari) che [lett. "c"]</p> <p>3.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e 3.b) nei quali le PP.AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b.1) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) <u>oppure</u> 3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP.AA., <u>interpretandolo</u> come indicato nel D.Lgs.175/2016 (punto "1.b" della colonna "E") <u>oppure</u> 3.b.3) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti e/o accordi formali e vincolanti e/o norme statutarie o di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente.</p> <p>4) gli "enti di diritto privato regolati o finanziati", ovvero quelli nei cui confronti la P.A. conferente un incarico in tale ente, abbia almeno uno dei seguenti rapporti [lett. "d"]: 4.a) la P.A. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 4.b) la P.A. possieda una partecipazione (diretta o indiretta) non di controllo della società/ente; 4.c) la P.A. finanzi le attività (quindi anche quelle diverse dalla principale) attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.</p>	<p>DEFINIZIONI</p> <p>La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontrano almeno una di queste situazioni: 1.a) un socio abbia la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea (controllo monocratico), <u>oppure</u> 1.b) pur non esistendo un unico socio controllante, i soci pubblici detengano congiuntamente tra loro almeno la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto); 2) le (altre) "società a partecipazione pubblica" [lettera "n", seconda frase], nelle quali si riscontrano almeno una di queste situazioni: 2.a) siano partecipate direttamente da PP.AA.; 2.b) siano partecipate indirettamente, ovvero da "società controllate" monocraticamente da una P.A., di cui al precedente punto 1.a); 3) le società quotate, ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano proprie azioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.</p>	<p>DEFINIZIONI</p> <p>Il codice (Allegato I.1 Art.1) definisce:</p> <p>a) <<stazione appaltante>>, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;</p> <p>b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;</p> <p>c) <<organismo di diritto pubblico>>, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria: c.1) dotato di capacità giuridica; c.2) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; c.3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;</p> <p>d) <<amministrazioni aggiudicatrici>>, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;</p> <p>e) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;</p> <p>f) «impresa pubblica», l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;</p> <p>Il codice (art. 63 e Allegato II.4.) prevede un sistema di qualificazione, gestito da ANAC. Tutte le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire autonomamente forniture e servizi oppure lavori di importo superiore a quelli ivi indicati (attualmente, rispettivamente, 140.000 euro per beni e servizi e 500.000 euro per i lavori) devono possedere la qualificazione prevista da ANAC. In assenza, la stazione Appaltante è tenuta a rivolgersi a Soggetti Qualificati (es. Centrali di committenza).</p>

	<p>OBBLIGHI</p> <p>I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). <p>I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON devono redigere il PTPC, né individuare il RPC.</p>	<p>OBBLIGHI</p> <p>I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p> <p>I soggetti delle categorie n.7 e n.8 sono tenuti all'applicazione della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse da essi svolta.</p>	<p>OBBLIGHI</p> <p>Per gli enti delle prime 3 categorie ("PP.AA.", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la inconfiribilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconfiribilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per/e le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP.AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconfiribilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato regolati o finanziati" dalle PP.AA. regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica - art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito. <p>Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la inconfiribilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b"); b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2). <p>Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati"), vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20), ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web. <p>Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «<i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i>», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile".</p>	<p>OBBLIGHI</p> <p>Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). <p>Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) crisi d'impresa (art.14); b) trasparenza (art.22). <p>Le "società quotate" non devono rispettare alcun obbligo.</p> <p>I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24). <p>I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9). 	<p>OBBLIGHI</p> <p>Le "stazioni appaltanti" devono applicare le disposizioni del Codice, tenuto conto dei propri ordinamenti e della propria organizzazione.</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art.1).</p> <p><u>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti</u> (art. 37):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>adottano il programma triennale dei lavori pubblici</u> e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) <u>pubblicano i programmi triennali</u> e i relativi aggiornamenti annuali sul proprio sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) <u>procedono all'affidamento dei contratti</u> di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle "soglie di rilevanza europea" di cui all'articolo 14, con le seguenti modalità (art. 50): <ul style="list-style-type: none"> c.1) affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera "a" (attualmente 150.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.2) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a quello ivi indicato alla lettera "b" (attualmente 140.000 euro), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c.3) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo compreso tra i due valori ivi indicati alla lettera "c" (attualmente tra 150.000 euro ed 1 milione di euro); c.4) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera "d" (attualmente 1 milione di euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 5.538.000) , salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del codice; c.5) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a quello ivi indicato alla lettera "e" (attualmente 140.000 euro) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (attualmente 221.000,00 nei settori ordinari e 443.000 nei settori speciali). <p>Le "imprese pubbliche" che operano nei settori ordinari non sono obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Le "imprese pubbliche" (e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi) che svolgono le attività previste dagli articoli da 146 a 152 ("LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI") assumendo quindi la veste di "enti aggiudicatori":</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicano le disposizioni del Libro III solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 (settori speciali) ; - hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: <ul style="list-style-type: none"> a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici; b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione; c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.
--	--	---	---	--	---

<p>RIMINITERME S.P.A.</p> <p>NOTE SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE: - capitale maggioritariamente detenuto dal Comune di RN, direttamente con il 77,67% ed indirettamente con il 5,00%, per una quota complessiva di maggioranza assoluta dell'82,67%.</p> <p>SOCIETÀ ESERCENTE:</p> <p>ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE: 1) gestione del servizio pubblico di talassoterapia (terme con acqua di mare)</p> <p>ATTIVITA' PRIVE DI PUBBLICO INTERESSE: 1) terme di Rimini (Miramare); 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale).</p>	<p>QUALIFICA Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).</p> <p>OBBLIGHI Riminiterme deve rispettare i seguenti obblighi: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).</p>	<p>QUALIFICA Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna E).</p> <p>OBBLIGHI Riminiterme deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p>	<p>QUALIFICA Riminiterme è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico", in quanto: - svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), ed - è controllata monocraticamente (punto "3.b.1"), direttamente, dal Comune di Rimini.</p> <p>OBBLIGHI Riminiterme deve rispettare i seguenti vincoli: - la inconfiribilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconfiribilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) per/e le "cariche politiche" negli enti delle prime 3 categorie ("PP.AA.", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconfiribilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PP.AA. regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica (art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito.</p>	<p>QUALIFICA Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016.</p> <p>OBBLIGHI Riminiterme deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25).</p> <p>I soci pubblici di Riminiterme (Comune di Rimini) devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).</p>	<p>QUALIFICA Riminiterme non è qualificabile come "organismo di diritto pubblico" in quanto non possiede il requisito previsto dall'All.I 1. lettera "c" (svolge attività di interesse generale, ma a carattere commerciale) - ma è qualificabile come "impresa pubblica", in quanto possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'All.I.1, lettera "f". Riminiterme inoltre, non svolge le attività previste dagli artt. da 146 a 152 ("settori speciali") e, pertanto opera nei settori ordinari. Infine, Riminiterme. non è qualificabile come "stazione appaltante" (All.I.1, lettera "a"), in quanto non è tenuta nella scelta del contraente ad applicare il "Codice dei contratti pubblici".</p> <p>OBBLIGHI Riminiterme non è obbligata, nella scelta del contraente, ad applicare il Codice dei contratti pubblici.</p>
---	---	---	---	---	---